

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 27 dicembre 2023, n. 466  
**Rilascio, CON PRESCRIZIONE, dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento di titolarità ai sensi dell'art.9, comma 1 e 2 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii dalla Società S. Anna srl alla Società S. Laura. rilascio accreditamento ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, per la RSA disabili denominata "S. Laura"- sito in Seclì (LE) alla via Aradeo n.90, con dotazione di 20 posti letto.**

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)*", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che:

*"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.*

*3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza*

*territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.*

*4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.*

*5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.*

*6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa”.*

- all'art. 9 comma 1 e 2 stabilisce che:

*1. “L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale.*

*2. L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.”*

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: “1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)

*3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.*

*4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma*

10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'articolo 29, comma 9, che:

"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico- sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili." (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali i le RSSA per diversamente abili ex articoli 58 del RR 4 del 2007.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede:

- all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio) che:

"In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:  
a) i posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;

b) i posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;

c) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

d) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

e) i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio"

- all'art 10 comma 3 (Fabbisogno per l'accreditamento)

3. Nell'ambito del fabbisogno di RSA disabili di cui al comma 2 rientrano:

a) i posti letto di RSA pubbliche e private per disabili già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

- b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- d) i posti letto di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- e) i posti letto di RSA disabili pubblici e di RSSA disabili pubblici previsti in atti di programmazione regionale;
- f) i posti letto di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie) che:

*"a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA disabili ex R.R. 3/2005 di RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione:*

- 1) *dei posti letto di RSA disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10;*
- 2) *dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1."*

- all'art.12.2 (Norme transitorie per le rsa ex r.r. 3/2005, per le comunità socioriabilitativa ex art. 57 r.r. n. 4/2007 e s.m.i. e per le rssa ex art. 58 r.r. 4/2007 e smi contrattualizzate con le aa.ss.lli) che:

*"1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono riconvertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.*

*2. A tal fine il piano di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).*

*3. A far data dall'approvazione del piano di riconversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.*

*4. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.*

*5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:*

- a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;*
- b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.*

*In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa. Le RSA ex R.R. 3/2005, le RSSA ex art. 58 R.R. 4/2007 e smi e le Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente*

regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.

7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017".

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2154 ad oggetto "R.R. n. 5/2019 -R.R. n.5/2019- art.12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9,c.3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art.10,c.3 e 4-Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento[1]APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI MODIFICA AL R.R.21/01/2019, N.5." la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante: la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 5/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante: l'atto ricognitivo dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3,4 e 6 dell'art. 10 R.R. n. 5/2019 con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA e di Centri diurni disabili ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge entro la percentuale pari al 5% dei posti letto disponibili. Tali posti saranno assegnati nel rispetto dei criteri e principi dettati nella DGR n. 2037/2013; le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2154 del 2019 la Regione stabiliva altresì in merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

"1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 5/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 5/2019

2) PER LE RSSA EX ART. 58 R.R. 4/2007 e s.m.i. – REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 58 - requisiti strutturali

3) R.R. 5/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

4) R.R. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
- 7.3.1 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili- nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità
- 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili - nucleo di assistenza residenziale-le mantenimento di tipo B per disabili con moderato impegno assistenziale o disabili privi di sostegno familiare (omissis)

Con Determinazione n° 12 del 21/02/2017 del Responsabile del Servizio Servizi Sociali Scolastici, Cultura, Sport, Spettacolo E Politiche Giovanili del Comune Di Seclì veniva convalidata al funzionamento, ai sensi degli artt. 36 e 58 del R.R. n. 4/07 e s.m.i., la R.S.S.A. per diversamente abili denominata "R.S.S.A. Santa Laura s.r.l." con capacità ricettiva di n.20 utenti, ubicata alla via provinciale Seclì-Aradeo, n.90- Seclì (Le).

La predetta struttura veniva iscritta nel Registro regionale delle strutture e dei servizi destinato ai disabili, con determinazione dirigenziale della Sezione Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia n.889 del 16/11/2015.

Con successiva determinazione dirigenziale del Servizio Promozione della Salute e del Benessere della Regione Puglia n.308 del 09/03/2017, veniva disposto l'aggiornamento dell'iscrizione nel Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai disabili sulla base del provvedimento di convalida dell'autorizzazione al funzionamento n.12 del Registro generale del 21.02.2017, rilasciata dal Responsabile del Settore Servizi Sociali del comune Seclì (LE).

In data 27/01/2020 il legale rappresentante della S. Anna srl sottoscriveva, ai sensi dell'art 12.2 del RR 5/2019 e della DGR n.2154 del 25/11/2019, il seguente piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

- conversione di n.20 posti letto di Rsa disabili gravi ai fini dell'autorizzazione all'esercizio;
- conversione di n.7 posti letto di Rsa disabili gravi ai fini dell'accreditamento.

Con pec del 30 gennaio 2020, il legale rappresentante della S. Anna srl congiuntamente al legale rappresentante R.S.S.A. Santa Laura srl facendo seguito alla sottoscrizione delle preintese ed in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 5 del 2019 e alla DGR 2154 del 2019, presentavano istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accreditamento per n.20 p.l.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" la Regione assegnava alla Rsa disabili "R.S.S.A. Santa Laura s.r.l." 20 posti letto concedibili ai fini della conferma dell'autorizzazione e 20 posti letto concedibili ai fini dell'accreditamento (7 come da preintesa e 13 pl ulteriori di Rsa disabili di tipo A).

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento."

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni" la Regione confermava alla Rsa disabili "R.S.S.A. Santa Laura s.r.l." l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dalla S. Anna srl congiuntamente con la RSSA S. Laura ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati,

veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Lecce e Bari (giusta nota prot. di incarico AOO183 n° 4265 del 11/03/2021).

Nelle more dello svolgimento del procedimento teso alla verifica dei requisiti per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento la Sant'Anna Srl notificava alla Regione un atto di Cessione di ramo d'azienda del 02/03/2020 – Registrato il 03/03/2020 (aggiornato con atto di Cessione di ramo d'azienda del 28.07.2023 – Registrato il 31.07.2023 per il mancato avveramento della condizione sospensiva entro il termine previsto del precedente atto) con cui la predetta Società vendeva a favore della società Santa Laura srl, inter alia:

- Ramo d'azienda svolto in qualità di titolare delle seguenti autorizzazioni al funzionamento:

Determinazione Comunale n. 12 Registro Generale del 21 gennaio 2017 (ex art 58 regolamento Regionale n. 4/2007);

La Sant'Anna srl chiedeva, pertanto, in ragione di tale atto di essere autorizzato al trasferimento dell'autorizzazione all'esercizio a favore della Rsa Santa Laura srl avente quali soci il Sig. Apollonio Giuseppe e la Sig.ra Apollonio Laura.

Ai fini di accertare la possibilità di volturare il predetto titolo, questa Sezione, rilevato che la Sant'Anna: *"in quanto soggetto ammesso a finanziamento FESR, ha l'obbligo, di attenersi alle previsioni di cui all'Avviso n. 3 del 2011 (omissis)"* chiedeva con nota prot. n. AOO 183 \_7922 13 giugno 2022, alla Sezione competente *"di comunicare l'eventuale esistenza di motivi ostativi e/o circostanze da cui si evinca il mancato rispetto delle previsioni contenute nell'Avviso 3 del 2011"*.

Con pec del 11 agosto 2022 acquista al protocollo al n. AOO 183 \_10397 del 25 agosto 2022 la Sezione Inclusione sociale inviava nota prot. n. AOO 146 52357 del 11/08/2022 avente ad oggetto *"Riscontro vs pec AOO/183 9488 del 25/07/2022 Richiesta cessione d'azienda"* con cui comunicava che: *"La presente segue la precedente comunicazione inviata con nota prot. AOO 192\_3668 del 23 giugno 2022, ed è formulata a seguito di visione della nota del 29/07/2022 a firma del legale rappresentante della Società S. Anna Srl, e relativi allegati, con la quale sono stati indicati gli atti di autorizzazione al funzionamento e di iscrizione a registro per le strutture di cui agli artt 66 e 58 del R.R. 4/2007. A seguito di visione della documentazione prodotta, si evidenzia che a seguito della costituzione dell'ATS tra la società "S. Anna srl" e la Società RSSA del Dott. Apollonio Giuseppe srl, attualmente denominata RSSA "Santa Laura" srl non è intervenuta alcuna modifica della titolarità della struttura. Dall'esame degli atti, infatti, risulta l'iscrizione al registro del 16/11/2015 per le strutture di cui agli artt 66 e 58 del RR con titolarità ATS tra la Società S. Anna SRL e la Società RSSA del Dott. Apollonio Giuseppe srl, oggi RSSA Santa Laura srl e che sono decorsi i 5 anni previsti ai fini della stabilità dell'operazione finanziaria"*.

Con nota prot. n AOO 183 13967 del 02/11/2022, al fine di verificare il possesso dei requisiti per la volta dell'autorizzazione in capo alla Santa Laura srl (cessionaria), si invitava il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della Rsa di cui al RR 5 del 2019 con dotazione di n. 20 pl di Rsa di mantenimento disabili gravi di tipo A denominata *"RSSA Santa Laura"* sita in Seclì alla Via Aradeo n. 90, finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 5/2019, ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio.

Con nota prot. 61702 del 20.04.2023 e acquisita al protocollo al n. AOO 183 n° 6416 del 24.04.2023, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce comunicava che: *"(...) presso la sede della RSA "Santa Laura" gestita dalla soc. Santa Laura s.r.l. ubicata in Seclì (LE) alla via Aradeo n.90, ex art.58 del R.R. 4/2007 con*

*dotazione di n.20 p.l., finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio previsti dal R.R. n. 5/2019 ed attestare l'esito della verifica effettuata mediante trasmissione della scheda delle operazioni di verifica (Allegato 2). A seguito del sopralluogo effettuato presso l'immobile si è potuto acclarare che la RSA ha una capacità ricettiva di n.20 posti letto totali, per disabili tipo A. Il Responsabile Sanitario della RSA è il dott. Agostino Vincenti, nato a (...) il 02.01.1951, specialista in Ostetricia - Ginecologia e Andrologia, iscritto all'Ordine dei Medici della prov. di Lecce al n.3194. si rammenta che il dott. Agostino Vincenti ha superato il limite di età di 70 anni pertanto, fino al termine del 30.09.2023 per come indicato nella Circolare prot. n. AOO\_183/3078 del 06.02.2023, beneficia della deroga prevista per le strutture anche in regime di accreditamento."*

Dall'istruttoria effettuata dallo scrivente dipartimento sulla documentazione pervenuta, sono emerse le seguenti criticità, in particolar modo si rileva:

- Carezza della figura dell'infermiere durante il turno notturno : 26 ore/settimanali.
- Il Responsabile Sanitario, dott. Agostino Vincenti ha superato il limite di età di 70 anni previsto dall'art 12 della LR 9 del 2017.

Nella fattispecie, per il turno notturno la RSA disabili "Santa Laura" dovrà integrare la carezza di 26 ore/settimanali di unità infermieristica destinata a coprire il turno notturno, inoltre durante il turno notturno almeno n. 1 unità infermieristica dovrà essere in possesso di attestato di BLSD.

Infatti il R.R. 5/2019 all'art. 7.3.1 Requisiti specifici organizzativi per RSA disabili- nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per disabili in condizioni di gravità- stabilisce che:

"Oltre allo standard di infermiere professionale riportato nella tabella, deve essere garantita la presenza di n. 1 unità infermieristica in possesso di attestato di BLSD durante il turno notturno all'interno della struttura. L'infermiere professionale che garantisce il turno di notte vigila anche sui pazienti ospitati negli altri nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi eventualmente presenti nella struttura.

Il costo dell'infermiere professionale che garantisce il turno di notte nella struttura sarà compreso nei costi generali da calcolarsi ai fini della determinazione della tariffa. Per le strutture costituite da più nuclei di mantenimento e/o nuclei estensivi, per i nuclei successivi al primo il costo relativo all'infermiere viene convertito in maggiori ore di prestazioni assistenziali da parte di OSS da erogarsi nel corso delle 24 ore. Resta ferma la facoltà per la struttura di garantire la presenza di n. 1 infermiere di notte per nucleo."

In merito al limite di età del responsabile sanitario, in conformità con quanto disposto in via cautelare dal Consiglio di Stato con le Ordinanze nn. 3953 – 3954 – 3951 - 3941 del 25/09/2023, con circolare AOO\_183/15474 del 29/09/2023, questa Sezione comunicava la proroga del termine fissato con circolare prot. AOO\_183/4397 del 09/03/2023 al 30/09/2023 per la rimozione dei requisiti organizzativi relativa alle strutture sanitarie accreditate dotate di un responsabile sanitario che non rispetti i limiti di età (70 anni) sino alla definizione dei rispettivi giudizi di merito pendenti dinnanzi al T.A.R. Puglia.

Con Sentenza n. 1462 del 22/12/2023 Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciandosi in merito ai requisiti di età del Responsabile sanitario ha stabilito per le strutture socio sanitarie accreditate soggiacciono alla normativa dettata per le strutture pubbliche con le quali condividono gli standard qualitativi da garantire nell'erogare le prestazioni sanitarie.

Tanto considerato la struttura di ché trattasi è obbligata a sostituire il Responsabile avendo lo stesso superato il limite di età previsto dall'art 12 comma 8 della LR 9 del 2017.

Per tale ragione si propone di assegnare ai sensi dell'art 26 comma 3 della LR 9 del 2017 il termine di 90 giorni per la sostituzione del Responsabile Sanitario con un Medico avente età inferiore ai 70 anni, pena la revoca dell'accreditamento.

Con pec del 14.06.2023, acquisita al protocollo di questa Sezione al n. AOO\_183\_8941 del 14.06.2023, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inviava nota prot. N.79047 del 14.06.2023 con oggetto: *“Incarico di verifica requisiti ai fini dell’accreditamento ai sensi dell’art. 24 e 29 comma 9 della L.R. n.9 del 02.05.20177 e s.m.i. – RSA DISABILI R.R. n.5/2019 “RSSA SANTA LAURA”, via Aradeo n.90 – Seclì (LE)”, con cui comunicava: (...) si esprime parere favorevole per l’accreditamento istituzionale della RSA disabili denominata “RSSA SANTA LAURA” Ente gestore Soc. “Santa Laura s.r.l.” – sito in Seclì (LE) Via Aradeo, 90, per 20 p.l. RSA disabili tipo A, che possiede i requisiti comuni e specifici previsti dal R.R. n.16/2019 (Fase Plan) e i requisiti della Sezione A del R.R. N.3/2010. (...)”.*

Con pec del 19.12.2023, il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inviava nota prot. n. 156299 del 19.12.2023 con oggetto: *“Incarico di verifica requisiti ai fini dell’accreditamento ai sensi dell’art. 24 e 29 comma 9 della L.R. n.9 del 02.05.20177 e s.m.i. – RSA DISABILI R.R. n.5/2019 “RSSA SANTA LAURA”, via Aradeo n.90 – Seclì (LE)- ritrasmissione griglie di Autovalutazione PER LA Fase Plan ai sensi del R.R. n.16/2019.”*, con cui comunicava: *“ (...) la struttura RSA DISABILI R.R. n.5/2019 denominata “RSSA SANTA LAURA”, sita in Via Aradeo n.90 a Seclì (LE), in data 15.12.2023 Ns. Prot. 0154960, ha provveduto, conseguentemente alla presenza di errori formali nella documentazione agli atti, alla ritrasmissione delle Griglie di Autovalutazione per la Fase Plan ai sensi del R.R. n.16/2019, correttamente e completamente asseverate. Si riconferma Parere Favorevole.”*

Con circolare n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione al punto 6 dettava: *“Precisazioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell’autorizzazione e di accreditamento e all’inserimento nell’atto delle “prescrizioni di obbligo” stabilendo che “Come noto, le verifiche ispettive disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell’accreditamento istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all’esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative. Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. “prescrizioni di obblighi” nel parere e conseguentemente nell’atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell’attività amministrativa solo se “queste non siano ex se incompatibili con la natura dell’atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso”. Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l’efficacia dell’autorizzazione all’adempimento degli obblighi ivi previsti solo qualora la prescrizione attenga a profili “marginali”. A titolo esemplificativo: 1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull’assenza dei requisiti organizzativi; 2. la Regione ammetterà l’inserimento di una misura prescrittiva nell’ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare). In ogni caso, nell’ipotesi sub 2 l’atto sarà emesso subordinando la validità e l’efficacia dell’autorizzazione all’adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive: “di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell’adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia; di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell’accordo contrattuale l’adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l’accreditamento istituzionale).”*

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione

di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ai sensi della LR 9 del 2 maggio 2017 e s.m.i, di **trasferire la titolarità** dell'autorizzazione (art. 9 comma 2) dalla Società Sant'Anna srl alla Santa Laura srl e rilasciare l'**accreditamento** (art. 24) per la struttura:

**Titolare:** Santa Laura srl (P.Iva 04518840758)

**Legale Rappresentante:** Apollonio Laura

**Attività:** Rsa disabili di cui al R.R. 5 del 2019

**Sede legale e operativa:** Via Aradeo n.90 – Seclì (LE)

**Denominazione:** "Santa Laura"

**N. posti autorizzati:** 20 posti letto di Rsa disabili di tipo A

**N. posti accreditati:** 20 posti letto di RSA disabili di tipo A

**Responsabile sanitario:** Dott. Agostino Vincenti nato a (...) il 02.01.1951, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Pavia il 29.12.1978 con specializzazione in Ostetricia- Ginecologia conseguita presso Università degli studi di Pavia il 24.11.1987 e con specializzazione in Andrologia conseguita presso l'Università degli studi di Pavia il 28.10.1993, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce al n.3194 dal 29.04.1981.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Santa Laura srl

1. entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce:
  - adegui lo standard organizzativo a quello previsto dal RR 5 del 2019 garantendo la copertura del turno notturno con almeno 1 infermiere in possesso di BLS-D e integrando la carenza di 26 ore settimanali di unità infermieristica destinata a coprire il turno notturno;
  - considerata la presenza delle due Rsa (non autosufficienti e disabili) nella stessa sede operativa invii autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445 del 2000 nella quale attesti l'assenza di spazi in condivisione tra la Rsa non autosufficienti e la Rsa disabili
  - di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce della verifica dell'adempimento delle

prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti il quale (Dipartimento di Prevenzione) ne valuterà la congruità, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 5/2019 per Rsa disabili e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni. In caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispongono gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

2. entro e non oltre il termine del 31/03/2024 sostituisca il responsabile sanitario con un Medico avente meno di 70 anni di età, dandone comunicazione alla Regione ai sensi dell'art 10 comma 2 della LR 9 del 2017, pena la revoca dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art 26 comma 3 della LR 9 del 2017.

e con la **PRECISAZIONE** che:

- il legale rappresentante della Santa Laura srl trasmetta entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, la dichiarazione di accettazione dell'incarico e dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 da parte del Responsabile sanitario;

Con l'ulteriore precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Santa Laura srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante Santa Laura srl è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di

atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

VIII. *ai sensi dell'art. 26, comma 1 "La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante".*

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Santa aura srl rssa-apolloiosrl@legalmail.it
- al Direttore Generale della ASL Lecce direzione.generale@pec.asl.lecce.it
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL Lecce area.sociosanitaria@pec.asl.lecce.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Bari dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo
- c. Telematico (ove disponibile);
- d. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta
- e. Regionale;
- f. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli
- g. adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
- h. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- a. il presente atto, composto da n. 17 facciate, è adottato in originale; viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo  
Rosa Floriana Cafagna

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali  
Brindisi-Lecce-Taranto  
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni  
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria  
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
Mauro Nicastro